



Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell'Aso - Ripatransone
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - APIC804003 -
e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it -
Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it



Determina Dirigenziale n. 25 E.F. 2023

Del 18/07/2023

CIG : Z9B3BED202

Oggetto: Affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36 c. 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per rinnovo Nuvola per Rilevazione presenze ata a.s.2023/24 (ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.50/2016).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO che occorre prorogare i contratti in uso per la gestione amministrativa dell'ISC quale rilevazione Presenze in servizio per personale ATA per l'a.s.2023/24;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO in particolare l'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO in particolare, l'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che «Fermo restando quando previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, per affidamenti di importo fino a 40.000,00 per le forniture e servizi, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che la presente procedura sarà svolta dall'Istituzione, non disponendo di mezzi e di risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 40, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui "[...] (c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti" e che, in ogni caso, si richiederà ai concorrenti di produrre i documenti di offerta anche su supporto digitale, all'interno dei plichi cartacei dagli stessi prodotti ai fini della partecipazione alla procedura;

VISTO l'art. 1, cc 65 e 67, L. 266/2005 in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023 approvata dal C.I. con delibera n. 7 del 19 gennaio 2023;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

TENUTO CONTO nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegali della Pubblica Amministrazione»;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1312/2019 sulle Linee Guida ANAC n. 4 che, in riferimento alla modifica del punto 3.7 delle linee Guida stesse, si esprime in modo favorevole per l'innalzamento da € 1.000,00 a € 5.000,00 sull'importo degli affidi per i quali è consentito derogare al principio della rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determina a contrarre o atto equivalente;

CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio di cui sopra si procederà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a del vigente D.Lgs n. 50/2016 anche senza previa valutazione di due o più operatori economici e in relazione all'importo finanziario, all'acquisizione per del servizio di rilevazione Presenze per personale ATA con la Ditta Madisoft S.p.A.;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1

Che l'affidamento diretto anche senza valutazione di due o più operatori economici, al fine di effettuare l'acquisto del servizio di rilevazione Presenze per personale ATA è indirizzato verso la Ditta Madisoft spa, come previsto dall'art. 36, c. 2 lettera a) del vigente D.Lgs n. 50/2016 recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Decreto Sblocca Cantieri).

Art. 2

Di autorizzare la spesa complessiva di euro 315,00 IVA esclusa, per rinnovare con la Ditta Madisoft spa l'uso del software Nuvola per rilevazione presenze personale ATA 2023/2024, da imputare al Programma Annuale del periodo di riferimento.

Art. 3

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dirigente Scolastica.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on line dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
Gaia Gentili

Firmato digitalmente da
GNTGA164P43H769L